

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 30.11.2016

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, inteso come uso da parte della collettività indiscriminata di persone. Non sono considerate aree pubbliche le aree di proprietà comunale date in concessione a soggetti privati.
3. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo in zone non individuabili come mercati.
5. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

6. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
7. Per mercato specializzato si intende quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso.
8. Per mercato riservato agli imprenditori agricoli si intende il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
9. Per produttori agricoli si intendono i soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;
10. Per mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo si intende il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
11. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
12. Per fiera promozionale si intende la manifestazione fieristica di carattere straordinario finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, questa con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affine e con il restante dieci per cento dei posteggi adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
13. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

14. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, anche se non ha svolto l'attività.
15. Per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
16. Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione.
17. Per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
18. Per presenza effettiva in una fiera o mercato si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato.
19. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio".
20. Per autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche si intende il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici.
21. Per concessione di posteggio si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nelle fiere o al di fuori di essi nel territorio comunale, mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
22. Per centro storico si intende la zona delimitata dalla Via di Circonvallazione Occidentale, Via di Circonvallazione Orientale, Viale Roosevelt, Viale Matteotti.

Art. 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati temporaneamente in concessione per dodici anni;
 - b. in forma itinerante, nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lett. a) è soggetto all' apposita autorizzazione comunale di cui all'art. 1, comma 18, previo rilascio della concessione del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. Essa è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative ed è subordinata al rispetto dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure di cui al presente regolamento. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lett. b) L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative disciplinanti speciali forme di attività, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01 e ss.mm. e ii.
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Uno stesso soggetto giuridico può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio nella stessa fiera o mercato e di non più di un titolo per l'esercizio dell'attività in forma itinerante; può però essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso. A regime, nelle nuove selezioni, ai sensi di quanto previsto nell'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere, nella medesima area mercatale, la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

7. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati stagionali, nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative disciplinanti speciali forme di attività, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01 e ss.mm. e ii.
9. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. A tal fine l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
10. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
11. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni.
12. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

Art. 4

Istanza per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve essere inoltrata apposita istanza, contenente:
 - a) le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
 - b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d) gli estremi di identificazione del posteggio, qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
 - e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve contenere l'intestazione del soggetto richiedente in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto

dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato o fiera a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni. Essa ha come presupposto la concessione del posteggio su cui deve essere esercitata l'attività.

Art. 5

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente all'istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90.
2. Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa.
3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.
4. Decorso il suddetto termine le domande si intendono assentite.
5. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ed è sospeso per il tempo necessario per legge alle pronunce da parte di altri Enti pubblici.

Art. 6

Concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere

1. La concessione di posteggio nel mercato, nel caso di pluralità di domande concorrenti, avviene sulla base di graduatoria formata dal Comune, previa pubblicazione di bando relativo al posteggio da assegnare, pubblicato sull'albo pretorio comunale, per giorni quindici consecutivi.
2. Per le fiere annuali che non siano state affidate a terzi, l'assegnazione avverrà in base alla graduatoria formata in relazione all'intera manifestazione in progressione numerica crescente dei posteggi iniziando dal numero uno per il primo classificato a seguire.
3. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
4. Il bando deve contenere:
 - a. l'elenco dei posteggi da assegnare, ripartito per identificazione, tipologia merceologica e dimensioni;
 - b. I nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;

- c. i criteri e i punteggi per l'assegnazione come di seguito specificati;
 - d. ogni altra notizia utile agli operatori.
5. La concessione di posteggio nelle fiere e nei mercati è rilasciata per la durata di anni 12.

1. ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ESISTENTI O DI NUOVA ISTITUZIONE NELLE FIERE ANNUALI GIA' ISTITUITE ALLA DATA DELL'INTESA DEL 5 LUGLIO 2012:

- **fino al 7 maggio 2017**, la selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera;
- b) in caso di parità, maggiore anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese con riferimento all'avvio dell'attività di commercio su area pubblica; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

In caso di ulteriore parità, si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda, facente riferimento alla data e ora di spedizione o di presentazione al protocollo o alla data di invio della p.e.c.. In caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

- **dall'8 maggio 2017:**

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - 1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese con riferimento all'inizio dell'attività di commercio su area pubblica; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
 - anzianità di iscrizione al R.I. fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione al R.I. maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione al R.I. oltre 10 anni = punti 60.
 - 2) l'anzianità riferita alle presenze pregresse nella fiera = 40 punti.

- b) criterio della compatibilità territoriale delle strutture espositive rispetto al territorio in cui si collocano, ove si tratti di posteggi dislocati nel centro storico, come definito all'art. 2 del presente regolamento: impegno del richiedente a utilizzare supporti espositivi realizzati con i seguenti materiali stabiliti dalla competente Soprintendenza:
- ferro battuto o metallo verniciato color grafite, legno naturale tinteggiato in tonalità medio scure, elementi di copertura di tipo rettangolare o quadrato, tela naturale (elementi da utilizzare cumulativamente) = punti 7.

Il criterio di cui alla lett. a) è prioritario, il criterio di cui alla lett. b) è sussidiario rispetto ad esso e si applica solo in caso di parità di punteggio tra concorrenti espresso con l'applicazione del criterio della maggiore professionalità. Il punteggio afferente la maggiore professionalità è unitario ed è dato dalla sommatoria dei punteggi dei due sottocriteri di cui ai punti 1 e 2 della lett. a).

Nel caso di parità, dopo l'applicazione dei criteri di cui alle lett. a) e b) secondo le modalità sopra specificate, si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda, facente riferimento alla data e ora di spedizione o alla data e ora di acquisizione al protocollo comunale o alla data e ora della p.e.c. In caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

2. ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PLURIENNALE DI POSTEGGI RESISI DISPONIBILI O DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI GIA' ISTITUITI ALLA DATA DEL 5 LUGLIO 2012 O DI POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI.

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
- 1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese con riferimento all'inizio dell'attività di commercio su area pubblica; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
 - anzianità di iscrizione al R.I. fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione al R.I. maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione al R.I. oltre 10 anni = punti 60.
 - 2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione = 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.

- b) criterio della compatibilità territoriale delle strutture espositive rispetto al territorio in cui si collocano, ove si tratti di posteggi dislocati nel centro storico, come definito all'art. 2 del presente regolamento: impegno del richiedente a utilizzare supporti espositivi realizzati con i seguenti materiali stabiliti dalla competente Soprintendenza:
- ferro battuto o metallo verniciato color grafite, legno naturale tinte in tonalità medio scure, elementi di copertura di tipo rettangolare o quadrato, tela naturale (elementi da utilizzare cumulativamente) = punti 7.

Il criterio di cui alla lett. a) è prioritario, l'ulteriore criterio di cui alla lett. b) è sussidiario rispetto ad esso e si applica solo in caso di parità di punteggio tra concorrenti espresso con l'applicazione del criterio della maggiore professionalità. Il punteggio di cui alla lett. a) è unitario ed è dato dalla sommatoria dei punteggi dei due sottocriteri di cui ai punti 1 e 2 della lett. a).

Nel caso di parità, dopo l'applicazione dei criteri di cui alle lett. a) e b) secondo le modalità sopra specificate, si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda, facente riferimento alla data e ora di spedizione o alla data e ora di acquisizione al protocollo comunale o alla data e ora della p.e.c.. In caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

2. ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI O FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE, OPPURE DI POSTEGGI ISOLATI DI NUOVA ISTITUZIONE:

criterio collegato alla qualità dell'offerta: punti 5

1. devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni nell'espletamento dell'attività:
2. vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici certificati, intesi come quelli prodotti con l'impiego dei metodi indicati dal Reg. CE 834/2007 e dal Reg. CE 889/2008 in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione; prodotti a Km. zero; prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Abruzzo, contenuti nell'elenco approvato dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali in attuazione dell'art. 3, comma 3 del D.M. 8.09.1999, n. 350, prodotti del Made in Italy, come definiti D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166 e dalla legge 08 aprile 2010 n° 55 e ss.mm. e ii.;

3. offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
4. l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio collegato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

la consegna della spesa a domicilio;

servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, attraverso l'impegno a utilizzare supporti espositivi realizzati con materiali stabiliti dalla competente Soprintendenza: ferro battuto o metallo verniciato color grafite, legno naturale tinte in tonalità medio scure, elementi di copertura di tipo rettangolare o quadrato, tela naturale (elementi da utilizzare cumulativamente);

l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).

Art 7

Formazione della graduatoria ed individuazione degli assegnatari

1. Le domande pervenute nei termini previsti dal bando verranno istruite e verrà formata una graduatoria provvisoria, sulla base dei criteri previsti nel presente Regolamento. La graduatoria verrà affissa all'albo pretorio per giorni dieci. La graduatoria diverrà definitiva alla scadenza della pubblicazione che equivale a notifica senza ulteriori adempimenti.

2. Il procedimento si dovrà concludere con l'approvazione della graduatoria definitiva entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande.
3. Prima del rilascio della concessione di posteggio e dell'autorizzazione all'esercizio l'operatore che ha ottenuto punteggi legati alla qualità dell'offerta o alla compatibilità territoriale, deve impegnarsi obbligatoriamente mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato assunto nei confronti del Comune, ad esercitare l'attività secondo le modalità indicate in sede di domanda di partecipazione. In caso di mancata stipulazione dell'atto d'obbligo nei termini assegnati dal Comune, si procederà ad assegnare il posteggio scorrendo la graduatoria.
4. Gli operatori utilmente collocati nella rispettiva graduatoria, che non risultino assegnatari di posteggio, costituiscono i c.d. "riservisti", ai quali attingere nei casi in cui si rendano disponibili i posteggi, per un periodo di tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.
5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se con l'espresso consenso del comune".

Art. 8

Validità delle concessioni di posteggio nelle fiere e nei mercati

1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 59/2010, restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto, anche in caso di subingresso.
2. Le concessioni di posteggio relative al mercato assegnate secondo le modalità di cui all'art. 5 in ottemperanza a quanto previsto nell'Intesa, hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità di anni dodici e non sono rinnovabili.

Art. 9

Subingressi e reintestazione della concessione e dell'autorizzazione

1. Ferma restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra

nell'autorizzazione; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al Comune, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante.
5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai produttori agricoli, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

Art. 10

Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa comunicazione. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un

Comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'autorizzazione è dichiarata decaduta:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal sub ingresso;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.
3. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza previste ai commi precedenti, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
4. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
5. La concessione di posteggio è revocata a seguito dell'accertamento del mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai requisiti oggetto di attribuzione dei punteggi in sede di selezione.
6. La concessione del posteggio è sospesa nei casi di accertato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali o altri corrispettivi dovuti all'Ente in relazione alla concessione di posteggio. In tal caso la sospensione perdura fino alla regolarizzazione dei versamenti e comunque non oltre mesi quattro dalla data in cui la stessa è stata disposta. Decorso tale termine, si provvederà alla revoca. La sospensione della concessione di posteggio comporta contemporanea sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 11

Modalità di assegnazione dei posteggi agli spuntisti

1. I concessionari di posteggi non presenti l'ora stabilita per il mercato o la fiera ai sensi del presente Regolamento, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse o altri corrispettivi pagati.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione ovvero in attesa di assegnazione, sono assegnati temporaneamente e giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze per aver partecipato alla spunta nel mercato o fiera di cui trattasi.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi il Comando di Polizia Municipale formerà apposita graduatoria distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo a loro un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "spunta" all'inizio delle operazioni.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si applica il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa e nel caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. Nel caso di produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene

conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

5. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. n. 30/2016, avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.
6. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione.
7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.
8. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

Art. 12

Norme in materia di affidamento a terzi di fiere e mercati

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno, sulla base di uno schema di convenzione.
2. Nell'affidamento a terzi della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, l'Amministrazione persegue le seguenti finalità:
 - realizzazione di eventi di qualità, che costituiscano richiamo per il visitatore stanziale e occasionale, creando occasioni di attrattività per il territorio, con riferimento anche alla tipologia e qualità dei prodotti esposti;
 - plurifattorialità della manifestazione, con presenza nell'evento di elementi di richiamo anche di tipo ricreativo e culturale che integrino le azioni dell'amministrazione in materia, come eventi collaterali ed animazione;

- implementazione dell'offerta turistica tramite la diffusione della manifestazione e del contesto territoriale in cui si colloca, con riferimento alla maggiore diffusività territoriale della sua pubblicizzazione;
 - integrazione nel contesto monumentale e nel tessuto pregiato del centro storico, con particolare riferimento ai materiali espositivi;
3. Ai fini dell'affidamento, entro il 31 maggio dell'anno precedente, viene pubblicato, sul sito istituzionale del Comune, apposito avviso per l'affidamento a soggetto esterno delle Fiere e del mercato specializzato di cui all'articolo 28. In sede di prima applicazione, tale avviso dovrà essere pubblicato prima della fine dell'anno.
4. Le domande per l'affidamento dovranno essere corredate, oltre che dalla specifica dei requisiti di legge, tra cui l'inesistenza di cause ostative a contrattare con l'amministrazione, da un progetto complessivo relativo alla proposta ideativa di ogni singola manifestazione con obbligatoria indicazione:
- delle attività a ciò finalizzate, della tipologia merceologica dei prodotti, del numero dei marchi di prodotti venduti ai fini dell'assegnazione dei punteggi sulla qualità della merce;
 - dei materiali dei mezzi espositivi e del numero di banchi che li utilizzano;
 - descrizione dei diversi eventi collaterali e di animazione da realizzare contestualmente alla manifestazione;
 - delle modalità di pubblicizzazione dell'evento e sua diffusione territoriale.

La mancanza di tale progetto comporterà l'esclusione dalla procedura da comunicare a cura del Dirigente competente.

5. Le istanze con i relativi progetti sono esaminate da una Commissione formata dal Dirigente del 3° Settore, che le presiede, dal Comandante della Polizia Municipale, da un dipendente di cat. D individuato dal Dirigente del 3° Settore in seno allo stesso e un segretario verbalizzante cat. C, individuato con le medesime modalità.
6. la Commissione valuterà le istanze e redigerà una graduatoria secondo i seguenti elementi di valutazione con rispettivi punteggi:
- a) qualità della merce venduta: fino a 30 punti, proporzionati al numero dei diversi marchi di prodotti venduti nella fiera o mercato, riferiti a:
- prodotti biologici certificati, intesi come quelli prodotti con l'impiego dei metodi indicati dal Reg. CE 834/2007 e dal Reg. CE 889/2008 in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

- prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Abruzzo, contenuti nell'elenco approvato dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali in attuazione dell'art. 3, comma 3 del D.M. 8.09.2016, n. 350;
- prodotti del Made in Italy, come definiti D.L. 25 settembre 2009 n° 30 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166 e dalla legge 08 aprile 2010 n° 55 e ss.mm. e ii.

b) qualità dei materiali dei mezzi espositivi:

- utilizzo di materiali stabiliti dalla competente Soprintendenza:

ferro battuto o metallo verniciato color grafite, legno naturale tinteggiato in tonalità medio scure, elementi di copertura di tipo rettangolare o quadrato, tela naturale (elementi da utilizzare cumulativamente) = fino a punti 10, da proporzionare in relazione al numero di mezzi espositivi aventi dette caratteristiche cumulative;

c) plurifattorialità della manifestazione:

- eventi collaterali e animazione: fino a punti 30, da proporzionare in relazione al numero di eventi previsti;

d) diffusione territoriale nella pubblicizzazione dell'evento: fino a punti 30, di cui:

- 10 punti se la diffusione è effettuata solo sul territorio comunale;
- 20 punti se la diffusione è effettuata anche sul territorio provinciale;
- 30 punti se la diffusione è effettuata anche oltre il territorio regionale;

7. Con la determinazione dirigenziale che disporrà l'affidamento in gestione, verrà approvato lo schema di convenzione, contenente i seguenti elementi:

- obblighi di attuazione di quanto dichiarato in sede di domanda e oggetto di assegnazione di punteggi;
- obblighi relativi al rispetto delle norme di legge, ivi comprese quelle in materia igienico - sanitaria;
- obbligo di conseguimento di tutte le autorizzazioni o atti abilitativi comunque denominati per le attività previste, anche collaterali;
- obblighi dell'affidatario relativi agli allacci delle utenze, all'occupazione del suolo pubblico, alla pulizia delle aree occupate;
- garanzie per i danni a terzi ed al patrimonio comunale;

- ipotesi di recesso per motivi di interesse pubblico e risoluzione con clausola risolutiva espressa per inadempimento degli obblighi contrattuali, con risarcimento del danno.
8. Il procedimento per l'affidamento di cui al presente articolo dovrà essere concluso nel termine di giorni novanta dalla ricezione delle istanze. La richiesta di eventuali integrazioni sospende i termini del procedimento fino al termine previsto per la produzione delle stesse, ovvero fino all'effettivo inoltro, se precedente.

Art. 13

Soppressione delle fiere e dei mercati istituiti e loro spostamento

1. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con conservazione integrale dell'anzianità maturata.
2. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio,
3. La Giunta può disporre lo spostamento temporaneo totale o parziale dei mercati o delle fiere unicamente nelle aree identificate al comma 3 del presente articolo, effettuando la dislocazione e numerazione dei posteggi allo specifico mercato o fiera da dislocare. Il trasferimento è disposto per tutta la durata dell'evento che lo ha determinato il trasferimento ed è regolato dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
4. Lo spostamento temporaneo può essere disposto in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) motivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli connessi alla realizzazione di manifestazioni o eventi dichiarati dalla Giunta di particolare rilevanza per l'Ente;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni imposte per motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.
5. Nel caso in cui si renda necessario provvedere allo spostamento temporaneo dei posteggi assegnati in concessione, sono individuate come aree a ciò destinate, in ordine preferenziale:

6. Via Papa Giovanni XXIII a partire dall'incrocio con Via Cappuccini fino all'incrocio con P.zza Capograssi compresa (commercio alimentare e non alimentare), Parcheggio Via Papa Giovanni XXIII, via Togliatti fino all'incrocio con via della Cornacchiola (commercio alimentare), Ponte Capograssi e P.zza Capograssi (commercio non alimentare), via Salvemini e parcheggio annesso e via Spaventa (commercio alimentare).
7. Lo spostamento definitivo è disposto per i motivi di cui al comma 2 con deliberazione di Consiglio Comunale.
8. La Giunta può altresì disporre la modifica della data di svolgimento di fiere e mercati per gli stessi motivi di cui al comma 2.
9. La soppressione delle fiere è disposta:
 - dalla Giunta Comunale in presenza di inesistenza di domande o di domande di numero inferiore al 50% dei posteggi previsti che si ripetano per due anni consecutivi;
 - dal Consiglio Comunale al di fuori dei suddetti casi, ivi compresi quelli derivanti da motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
10. La soppressione, riqualificazione e riconversione dei mercati è disposta dal Consiglio Comunale.

Art. 14

Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di riconversione, riqualificazione o spostamento delle fiere e dei mercati esistenti

Nel caso in cui si proceda a riconversione, riqualificazione o spostamento delle fiere e dei mercati esistenti, l'Ufficio competente comunica agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale ed effettua la ri-assegnazione dei posteggi secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

- a) anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, desumibile dal Registro delle Imprese con riferimento all'inizio dell'attività di commercio su area pubblica

Nel caso di produttori agricoli, per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90. In caso di ulteriore parità,

si procede per sorteggio.

1. Le presenze e l'anzianità sono comunicate all'Ufficio competente dal Corpo di Polizia Locale.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine di posizionamento in graduatoria.
3. I medesimi criteri si utilizzano nel caso di spostamenti temporanei dei mercati o fiere e nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi, con formazione di graduatoria parziale.
4. In casi urgenti in cui si renda necessario lo spostamento di uno o più operatori per la singola giornata per motivi di interesse pubblico, provvede il Corpo di Polizia Locale.

Art. 15

Aree private.

1. Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere per uno o più giorni della settimana o del mese, essa può essere inserita fra le aree destinate all'attività e i soggetti promotori hanno diritto prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 16

Disposizioni transitorie.

1. In fase di prima attuazione (2017/2020), si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
 - a. le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
 - b. le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 6 luglio 2017 compreso;
 - c. le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Art. 17

Definizione delle modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 2 dalla verticale del limite di allineamento.
5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
6. I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno 50 cm.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non creare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, né impedisca l'eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.
8. E' vietata la vendita e/o l'esposizione di armi, esplosivi e articoli pirici non a norma, ed oggetti di metallo prezioso.

CAPO II

MERCATO art. 27, comma 1, lett. d) D. Leg. n. 114/120168

Art. 18

Tipologia del mercato

1. Il commercio su aree pubbliche è svolto in Piazza Garibaldi, sia su posteggi dati in concessione per essere utilizzati quotidianamente durante tutta la settimana, sia su posteggi dati in concessione per essere utilizzati in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato.

Art. 19

Estremi degli atti formali di conferma del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche nonché il mercato che si svolge in Piazza Garibaldi, istituito con atto della Giunta Municipale n. 43 in data 18.01.20166.

Art. 20

Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

1. L'area di mercato di Piazza Garibaldi è quella configurata dalla planimetrie particolareggiate di cui alle Tav. 2 e 3 allegate al presente Regolamento, dalle quali si evidenziano:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare, con la specificazione dei posteggi destinati alla vendita dei prodotti ortofrutticoli;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

Art. 21

Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato di Piazza Garibaldi, ha svolgimento nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00, come da Tav. 2 allegata al presente Regolamento (dal n. 1 al n. 17) e nei giorni di mercoledì e sabato, dalle ore 7.30 alle ore 14.00, come da Tav. 3 allegata al

presente Regolamento.

2. I concessionari di posteggio entro le ore 7.30, devono aver installato il proprio banco o autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 14., se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale é tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Entro le ore 14.30, tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Art. 22

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento e soccorso lungo l'anello stradale di Piazza Garibaldi, lato Farmacia Delfino (lato Nord).

Art. 23

Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.30, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, delle forze di polizia o quelli appositamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

Art. 24

Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato

1. Presso il Comando di Polizia Locale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di

chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, il Comando della Polizia Locale provvederà all'aggiornamento della pianta organica.
3. Copia della planimetria e della pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Locale.

Art. 25

Modalità di pagamento dei tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei canoni

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio stabiliti dall'Amministrazione.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati presso l'ufficio competente o presso i concessionari del servizio, direttamente o tramite versamento su c/c postale.

Art. 26

Funzionamento del mercato

1. I mercati sono gestiti dal Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 36.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico - sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, la A.S.L..
4. Il Comando di Polizia Locale può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel presente regolamento.

5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerandosi, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 27

Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con festività civili e religiose, il mercato in questione si effettuerà regolarmente nei giorni di mercoledì e sabato, senza anticipazioni di sorta.
2. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Comune rende pubblico il calendario dei mercati e delle fiere dell'anno successivo e indicano eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero, specificando altresì le fiere e i mercati, la cui gestione sia stata affidata a terzi.

Art. 28

Mercato specializzato

1. E' istituito il "Mercatino delle Pulci", con cadenza mensile, la terza domenica e il sabato precedente di ogni mese, riservato alla vendita di oggettistica, artigianato, antiquariato, collezionismo, mobili antichi, con localizzazione in centro storico, C.so Ovidio, per un numero di posteggi pari a 37, individuati nella Tav. 2 dal n. 24 al n. 60.
2. Si svolge dalle ore 15,00 del sabato alle ore 24,00 della domenica.
3. E' soggetto alle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi vigenti.
4. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 36 bis con riferimento alle Fiere ed all'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione.

Art. 29

Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Chiunque viola le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui al D.Lgs. 31.03.120168 n. 114 e alle leggi regionali in materia, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diverse sanzioni.
2. Nel caso di confisca della merce, col medesimo provvedimento l'Ufficio competente stabilisce anche in ordine alla vendita o alla distruzione della stessa, sentito il responsabile dell'Ufficio Economato del Comune in ordine alla valutazione complessiva del valore della stessa. Nel caso in cui si valuti l'opportunità di procedere a vendita, procede l'Ufficio Economato del Comune.
3. La Giunta Comunale individua appositi spazi per il deposito delle merci confiscate e dispone per la custodia delle stesse.

CAPO III

FIERE E FESTE

Art. 30

Data e giorni di svolgimento

1. Le Fiere e le feste annuali che hanno svolgimento nel Comune di Sulmona sono le seguenti:
 - **FESTA DI SAN GIUSEPPE**, secondo i posteggi individuati nella Tav. 4;
 - **FESTA DI VENERDÌ E SABATO SANTO**, che si tiene dalle ore 6,00 alle ore 24,00, secondo i posteggi individuati nella Tav. 5;
 - **FESTA DELLA SANTA PASQUA** (vendita limitata ai seguenti generi: giocattoli, art. ludici, noccioline, frutta secca, dolci e bigiotteria, somministrazione di alimenti e bevande), che si tiene nel giorno della Santa Pasqua, dalle ore 6,00 alle ore 24,00, secondo i posteggi individuati nella Tav. 6;
 - **FESTA DI SAN PANFILO**, che si tiene nel giorno 28 aprile, dalle ore 6,00 alle ore 24,00, secondo i posteggi individuati nella Tav. 7;
 - **FESTA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO**, secondo i posteggi individuati nella

Tav. 8;

- **FESTA DI SAN PIETRO CELESTINO**, secondo i posteggi individuati nella Tav. 9;
- **FESTA DI SAN FRANCESCO**, secondo i posteggi individuati nella Tav. 10;
- **FESTA DI SANT'ANTONIO**, che si tiene nel giorno 13 giugno dalle ore 6,00 alle ore 24,00, secondo i posteggi individuati nella Tav.11;
- **FESTA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI**, secondo i posteggi individuati nella Tav. 12;
- **FESTA DI SANTA LIBERATA**, secondo i posteggi individuati nella Tav. 13;

- **FIERA DELL'ASSUNTA:**

è una fiera a merceologia mista, che comprende tutti i settori merceologici. Si svolge in centro storico, per un numero complessivo di 101 posteggi, individuati nella TAV. 1, allegata al presente regolamento.

Ha cadenza annuale e si tiene nel giorno di Ferragosto e il giorno precedente, dalle ore 6,00 del primo giorno alle ore 24,00 del giorno successivo.

- **FIERA "BENVENUTA ESTATE:**

fiera a merceologia mista, che comprende tutti i settori merceologici.

Si svolge in centro storico, per un numero complessivo di n. 101 posteggi individuati sull'intera planimetria TAV. 1 allegata al presente regolamento.

Ha cadenza annuale, nella prima domenica e lunedì di giugno, dalle ore 6,00 del primo giorno alle ore 24,00 giorno successivo.

- **FIERA DEL GUSTO:**

fiera specializzata, riservata agli operatori del Settore agroalimentare.

Si svolge in centro storico, per un numero di n. 37 posteggi, secondo la planimetria TAV. 1.2, allegata al presente regolamento.

Ha cadenza annuale, nella prima domenica e lunedì del mese di settembre, dalle ore 15,00 alle ore 24,00 della domenica.

- **FIERA DELL'ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI TIPICI DELLE REGIONI D'ITALIA :**

fiera specializzata, riservata agli operatori del settore dell'Artigianato e dei Prodotti Tipici.

Si svolge in centro storico, per un numero complessivo di 101 posteggi, individuati nella TAV. 1, allegata al presente regolamento.

Ha cadenza annuale, nel lunedì e martedì dopo la Santa Pasqua, dalle ore 6,00 del primo giorno alle ore 24,00 del giorno successivo.

- **FIERA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E DEI PRESEPI:**

fiera specializzata, riservata agli operatori del Settore dell'Artigianato artistico in generale e dei presepi.

Si svolge con cadenza annuale, nel giorno dell'8 dicembre, per n. 25 posti, all'interno del locale sottostante l'Auditorium del Palazzo della SS. Annunziata, dalle ore 6,00 alle ore 24,00.

Art. 31

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie delle fiere, delle feste e delle sagre

1. Le caratteristiche delle fiere e delle feste sono riportate nelle planimetrie allegata in calce al presente Regolamento, nelle quali sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi destinati al settore alimentare e al settore non alimentare.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE, MANIFESTAZIONI ECCEZIONALI

Art. 32

Ambito di applicazione e modalità di rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente articolo e sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale.
2. le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive, di promozione del territorio e dei suoi prodotti o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - in occasione di festività, festival, fiere mercato, sagre e altre manifestazioni similari.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero e la dislocazione degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti, con la deliberazione di Giunta Comunale che autorizza l'iniziativa, previo parere del Corpo di Polizia Locale, quest'ultimo ove esse riguardino spazi che non siano già individuati come posteggi nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.
5. A tal fine le istanze relative all'iniziativa stessa dovranno contenere anche:
 - le finalità;
 - le specializzazioni merceologiche interessate;
 - gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
6. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4-bis della L.R. n. 30/2016 e dalle altre previsioni normative.

Art. 33

Manifestazioni eccezionali

1. Potranno essere autorizzate manifestazioni eccezionali, non ricomprese tra quelle specificamente individuate nel presente Regolamento, previa approvazione da parte della Giunta Comunale, la quale, sentito il parere consultivo non vincolante della competente commissione consiliare, ne disciplinerà lo svolgimento, gli orari, l'ubicazione e l'ampiezza complessiva dell'area interessata, nonché il numero dei posteggi, nel rispetto delle norme generali applicabili contenute nel presente regolamento e nella normativa regionale vigente, in materia di istituzione, regolamentazione e affidamento a terzi delle manifestazioni.
2. Le istanze per manifestazioni eccezionali dovranno essere presentate almeno centottanta giorni prima della data indicata per la manifestazione.
3. La Giunta potrà autorizzare la manifestazione solo ove il soggetto proponente si impegni ad effettuare:
 1. la vendita esclusiva di:
 - prodotti agroalimentari tipici di aziende aventi sede operativa nel territorio del comune ovvero prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Abruzzo e delle altre regioni, contenuti nell'elenco approvato dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali in attuazione dell'art. 3, comma 3 del D.M. 8.09.2016, n. 350;
 - prodotti del Made in Italy, come definiti D.L. 25 settembre 2009 n° 30 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166 e dalla legge 08 aprile 2010 n° 55, limitatamente ad abbigliamento e oggettistica;
 - artigianato locale e delle altre Regioni;
 - antiquariato;
 - collezionismo;
 2. la pubblicizzazione dell'evento atta a garantire la conoscenza della manifestazione, almeno nel territorio regionale;
 3. l'utilizzo di mezzi espositivi stabiliti dalla competente soprintendenza;
 4. la presentazione di eventi collaterali o di animazione.
5. Le domande dovranno contenere tutti gli elementi atti a comprovare i requisiti sopra elencati, oltre alla dichiarazione di inesistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. e la dichiarazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di avere i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, comma 6 della L.R. n. 30/2016. L'impegno a realizzare la manifestazione secondo i termini di cui al

presente articolo dovrà essere inserito nella convenzione da stipulare, la quale avrà per la restante parte i contenuti di quella prevista all'art. 12, comma 9.

CAPO V

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 34

Zone vietate

1. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche per le quali non esista espresso divieto ai sensi di quanto previsto al comma 2.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - nel Centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle Vie di Circonvallazione Occidentale e Orientale, Viale Roosevelt, Viale Matteotti;
 - area antistante Ospedale Civile e Piazza Barbara Amicarelli, Piazzale S. Francesco, aree antistanti edifici scolastici, strutture sanitarie e militari in genere, Ponte e Piazza Capograssi, Via Giovanni XXIII° per tutta la sua lunghezza, l'incrocio tra Via Gorizia-Via Trieste-Viale Patini-Viale Sant'Antonio.

Art. 35

Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA sulle aree consentite ai sensi dell'art. 34. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.
3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

4. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del Comune. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto per l'attività su posteggio fisso.

5. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari stabiliti dal presente Regolamento, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree consentite per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Variazione del dimensionamento e della localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità

o cause di forza maggiore, dichiarate dalla Giunta Comunale, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 37

Presenze

1. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione.
2. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.
3. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.
4. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante. In entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

Art. 38

Prodotti agricoli

1. Per quanto attiene al settore agricolo si applicano le norme di cui al D. Dlgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i.

Art. 39

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che hanno validità non superiore a tre mesi per

l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

Art. 40

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

Art. 41

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del 30 agosto 2016, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali di attuazione.
2. La sopravvenienza di nuove disposizioni regionali comporta l'automatico adeguamento del presente Regolamento, senza necessità di ulteriori atti.

Art. 42

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.